

SENATO DELLA REPUBBLICA
6^a Commissione
(Finanze e tesoro)

**Indagine conoscitiva sulle condizioni
del sistema bancario e finanziario
italiano e la tutela del risparmio,
anche con riferimento alla vigilanza,
la risoluzione delle crisi e la garanzia
dei depositi europee**

8 marzo 2016

Intervento del Direttore Generale dell'ABI

Giovanni Sabatini

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

Vorrei innanzitutto ringraziarvi, a nome del Presidente Patuelli e dell'Associazione Bancaria Italiana, per averci invitato a partecipare a questa indagine sulle condizioni del settore bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee.

L'ampiezza e l'articolazione dei temi oggetto dell'audizione odierna sono tali da non consentire, nei limiti di tempo oggi disponibili, una esaustiva e completa trattazione; diamo pertanto, fin d'ora piena disponibilità a contribuire ai lavori di Questa Commissione con ulteriori interventi e documentazione.

L'intervento di oggi si concentra fundamentalmente sui lavori che stanno portando al completamento dell'Unione Bancaria, nei suoi tre pilastri: il meccanismo unico di vigilanza, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi e il sistema di garanzia dei depositi.

Oltre alle considerazioni sull'Unione bancaria, il documento offre considerazioni introduttive sul contesto di riferimento dell'attività bancaria e sulle implicazioni di sette anni di crisi, nonché alcuni commenti in materia di misure per il recupero dei crediti deteriorati e la necessità di una trasparenza semplice nel campo del rapporto tra mondo finanziario e clientela.

1 Il contesto


L'attività delle banche e gli sviluppi del quadro regolamentare cui è dedicata la parte prevalente di questo testo di Audizione (Unione bancaria europea nei suoi tre pilastri di vigilanza unica, sistema unico di risoluzione delle crisi e schema di garanzia dei depositi, normativa sulla trasparenza, ecc.) si inseriscono in un quadro economico generale che segna un miglioramento dell'attività bancaria grazie alla fuoriuscita del nostro sistema produttivo, ormai da alcuni trimestri, da una lunga recessione e grazie alla conferma, pur tra difficoltà di origine prevalentemente internazionale, di un contesto di crescita del prodotto interno lordo (confermato dai dati dell'Istat della settimana scorsa).

Occorre comunque ricordare nel nostro Paese negli ultimi sette anni sono stati persi 9 punti percentuali di prodotto interno lordo. Un valore analogo fu riscontrato in Italia solo tra il 1939 e la prima metà del 1943, anni di guerra. In questo senso va letta la grande forza di resistenza delle banche italiane che hanno fatto fronte al netto peggioramento dell'economia.


**Andamento del PIL durante la crisi
(1° Trimestre 2008= 100)**

Andamento del PIL durante la Crisi


(100 = 1° trim. 2008)



**Andamento degli investimenti
(1° Trimestre 2008= 100)**



Produzione industriale e PIL (2005=100)



Una crisi tuttavia che nasce prevalentemente nei paesi anglosassoni e con natura prettamente finanziaria (distorta valutazione dei derivati, prestiti sub prime, ecc.), che successivamente diventa crisi di alcuni stati sovrani per poi sfociare in un generalizzato rallentamento ciclico nei paesi europei, e con vere e proprie tensioni recessive in alcuni, quali il nostro.

Nel corso del 2015, si sono stati manifestati segnali di ripresa in Italia. L'andamento dei nuovi prestiti è stato particolarmente vivace nel comparto dei mutui dove si è registrato il sostanziale raddoppio dei flussi complessivamente erogati alle famiglie (con poco più del 30% di operazioni di surroga) ed è stato promettente anche nel comparto delle imprese dove i nuovi impieghi sono cresciuti del 11,6% su base annua.

Grazie al perdurare di queste dinamiche nel corso di buona parte dell'anno passato, verso la fine del 2015 anche lo stock complessivo di prestiti in essere all'economia (compresa la pubblica amministrazione) ha smesso di contrarsi ed ha registrato valori lievemente positivi; secondo nostre prime stime a gennaio esso sarebbe cresciuto dello 0,2%.


Anche a riflesso dell'azione di politica monetaria non convenzionale della Banca centrale europea, le condizioni cui sono stati erogati i nuovi finanziamenti sono significativamente migliorate: a gennaio 2016 il tasso medio sul totale dei prestiti in essere è risultato pari al 3,26%, prossimo al minimo storico registrato in dicembre 2015 (3,25%); il tasso medio sulle nuove operazioni si è attestato invece al 2,48% (minimo storico) nel comparto dei mutui per le abitazioni e all'1,72% nel comparto dei finanziamenti alle imprese.

Se gli sviluppi macroeconomici degli ultimi trimestri si stanno riflettendo positivamente sulla quantità di credito erogato e sulle condizioni cui esso viene concesso, più complesso è il meccanismo sottostante alla formazione


della qualità del credito che continua a risentire della lunga e profonda recessione che ha contrassegnato il nostro Paese a partire dal 2008.

Sull'argomento vengono peraltro diffusi dati che non rappresentano correttamente il fenomeno e contribuiscono ad ingenerare una interpretazione distorta della realtà. Le banche hanno in questi anni sopportato i costi inflitti dalla crisi in termini di aumento dei casi di insolvenza che si sono tradotti in un forte aumento dei crediti deteriorati. Di questi, una quota superiore al 50% è già stata spesa a conto economico tempo per tempo attraverso le rettifiche. Oggi i crediti in sofferenza rilevanti, cioè non ancora rettificati, sono pari a 89 miliardi di euro, il 4,6% degli impieghi.

Dinamica delle sofferenze nette e della loro incidenza sul credito



**Rettifiche su crediti in Italia
(dati di sistema 1997 – 2014; mld €)**




Oltre a tassi di copertura adeguati e in linea con quelli europei, le banche italiane vantano sui propri prestiti garanzie di ottima qualità, il cui valore è stato confermato dall'AQR (Asset Quality Review) della Bce e non è stato intaccato da bolle immobiliari che si sono invece registrate in altri paesi.

I movimenti che dall'inizio del 2016 hanno contrassegnato i mercati azionari derivano in gran parte da perturbazioni macroeconomiche e geopolitiche (dal rallentamento dei Paesi emergenti alle incertezze della politica monetaria statunitense, dal basso prezzo del petrolio alla questione dei rifugiati, dalla crisi mediorientale ed africana al dramma del terrorismo islamico) e non da fattori specifici relativi all'Italia.


Negli ultimi sette anni, le nostre banche sono state capaci di affrontare una crisi dalle molte sfaccettature (finanziaria, sovrana, reale) senza comportare costi per i contribuenti. Secondo dati della BCE, nel periodo 2008-14 le misure a supporto del settore finanziario sono state pari soltanto allo 0,1% del Pil in Italia (e in Francia) a fronte del 4,8% nella media dell'Area euro, dell'8,2% in Germania, per tacere del 22,6% e del 22,2% in Irlanda e Grecia rispettivamente. In Italia, inoltre, le misure a supporto del settore finanziario sono state integralmente restituite e hanno generato, diversamente da quanto avvenuto negli altri Paesi, un beneficio per le finanze pubbliche.

Aiuti di Stato alle banche
(aiuti pubblici in miliardi di € e in % del PIL)



Fonte: Abi su rapporto della Commissione Europea «State Aid scoreboard 2014 – Aid in the context of the financial and economic crisis»

Impatto sulle finanze pubbliche per interventi di sostegno al settore bancario: confronto europeo



Il rafforzamento delle banche è stato realizzato nel nostro Paese facendo ricorso ad aumenti di capitale, per quasi 50 miliardi di euro, tutti privati, ribadendo, anche con questi aumenti, le caratteristiche di un settore bancario totalmente privato, così come definito con le numerose riforme avviate all'inizio degli anni novanta.


Le sfide che il mondo bancario ha di fronte non sono tuttavia solo di tipo regolamentare e derivanti dalla crisi. Tra le sfide, c'è sicuramente quella digitale, che ha caratteristiche strutturali. E pone anch'essa rilevanti pressioni sulla redditività delle banche commerciali.

Le banche sono chiamate a trovare soluzioni organizzative ed infrastrutturali sempre più innovative per aumentare l'efficienza e la propria offerta commerciale e ridurre i costi. In questa prospettiva, tecnologia, digitalizzazione e multicanalità integrata sono indispensabili per razionalizzare i processi e i modelli operativi, ampliando, allo stesso tempo, l'offerta delle banche con nuovi prodotti e servizi sempre più evoluti.

Il tutto si inserisce in un contesto in cui la pressione sulla redditività è particolarmente significativa soprattutto per le banche operanti in Italia, dato il loro modello di business particolarmente vicino all'economia. Infatti, in Italia l'incidenza dei crediti a famiglie e imprese incide per il 56% del totale dell'attivo rispetto ad una media dei principali paesi europei pari al 39%. Nello stesso tempo, in Italia le banche registrano un differenziale tra il tasso medio sui prestiti e il costo medio della raccolta inferiore rispetto sempre agli altri principali mercati bancari europei.


L'obiettivo per il futuro è di poter tornare su livelli redditività che permettano di supportare a pieno le esigenze di famiglie e imprese.

**Crediti/attivo
(dati aggregati; Dicembre 2014)**



ABI su dati Bankscope e rapporti annuali di un campione di 68 gruppi bancari

**Spread tra tasso medio impieghi e tasso medio raccolta:
comparazione europea
(Gennaio 2016)**



Fonte : Abi su dati BCE

2 Il completamento dei tre pilastri dell'Unione Bancaria

L'Unione Bancaria si fonda su tre pilastri: il meccanismo unico di vigilanza, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi e il sistema di garanzia dei depositi.

a) *Primo e secondo pilastro*

Per i Paesi dell'area dell'euro l'unitarietà del sistema di vigilanza sulle banche si è realizzata con l'entrata in vigore il 4 novembre 2014 del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) e il 1° gennaio 2016 del Meccanismo di risoluzione unico (SRM).

Avvalendosi di quanto previsto dall'art. 127, c.6 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il regolamento istitutivo del Meccanismo Unico di Vigilanza attribuisce alla BCE il compito di esercitare direttamente, in collaborazione con le Autorità nazionali, le principali funzioni di vigilanza sulle banche più rilevanti (129 di cui 14 italiane). Sulle altre banche la vigilanza è condotta dalle Autorità nazionali nell'ambito di linee guida stabilite dalla BCE, che potrà tuttavia in ogni momento avocare a sé i compiti di supervisione.

L'accentramento a livello comunitario delle funzioni di vigilanza prudenziale e, come detto, dal 2016, della responsabilità della gestione e risoluzione delle crisi bancarie, ha mutato radicalmente l'assetto della vigilanza bancaria, che da prevalentemente nazionale è diventata europea.

In stretta complementarietà con il Meccanismo di Vigilanza Unico, l'SRM gestirà in maniera accentrata le crisi che colpiranno le banche dell'area dell'euro significative o comunque di dimensione internazionale.

Sia l'SRM, sia le Autorità nazionali di risoluzione (da noi, la Banca d'Italia) possono avvalersi degli strumenti di risoluzione introdotti dalla direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), recepita in Italia con il D. Lgs. 180/2015.

Tra questi strumenti, particolare rilievo è rivestito dal meccanismo di salvataggio interno (o "bail-in"), che pone a carico di azionisti e creditori le perdite emerse a seguito della crisi, con l'obiettivo di evitare o contenere eventuali interventi di sostegno pubblico, che potranno dunque verificarsi solo in casi eccezionali, evitando che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L'attivazione dell'intervento pubblico richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un bail-in almeno pari all'8 per cento del totale del passivo.

Le norme europee prevedono anche l'istituzione di un fondo unico per il finanziamento della risoluzione (Single Resolution Fund, SRF) alimentato dai contributi delle banche dei paesi dell'area dell'euro, senza utilizzo di denaro pubblico.

Le banche degli Stati membri aderenti all'Unione bancaria hanno contribuito nel 2015 al Fondo di risoluzione nazionale e dal 2016 (fino al 2023) contribuiranno al Fondo di risoluzione unico (SRF). La dotazione di risorse raccolta dal Fondo di risoluzione nazionale per il 2015 è stata trasferita al Fondo di risoluzione unico nel 2016.

A partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2023 (arco temporale di 8 anni), il Fondo di risoluzione unico deve raggiungere un livello obiettivo pari ad almeno l'1% dei depositi garantiti nell'Unione bancaria, circa 55 miliardi di euro.

Il sistema di risoluzione unico assicura, dal 1° gennaio 2016, la gestione ordinata delle crisi delle banche c.d. significative o con operatività transfrontaliera nell'area dell'euro e delle principali SIM, superando i problemi determinati dalla frammentazione delle procedure su base nazionale. Il Comitato di risoluzione unico assumerà le decisioni in merito ai piani di risoluzione, all'avvio della risoluzione e individuerà le azioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla disciplina comunitaria. Le Autorità nazionali di risoluzione, oltre a partecipare alle decisioni del Comitato, sono responsabili dell'attuazione delle concrete misure di risoluzione. Le Autorità nazionali di risoluzione rimangono altresì responsabili della gestione delle crisi degli intermediari meno significativi.

Ulteriore tassello utile al completo superamento della potenziale propagazione sistemica dei rischi dei singoli intermediari sarebbe il c.d. "common back stop" consistente nella possibilità di intervento da parte degli Stati membri, una volta utilizzate le modalità di gestione della crisi sopra descritte. Tale intervento, come detto di ultima istanza, eliminerebbe, una volta predisposto, i residui rischi di contagio ed eventuale reazione irrazionale dei mercati. In tale senso appare opportuno garantirne una immediata predisposizione ancorché resti remota la sua possibilità di attivazione.

Una questione che ha trovato nel corso delle ultime settimane ampia eco nelle sedi istituzionali, nazionali e comunitarie è quella della necessità di ripensare il funzionamento della disciplina sulla risoluzione, con particolare riferimento alle previsioni relative al salvataggio interno.

Finora, la posizione italiana favorevole ad una profonda revisione di tale disciplina - unanimemente assunta dalle Autorità nazionali e sostenuta con convinzione anche dall'ABI - è apparsa isolata in Europa.

In proposito occorre valutare la portata delle Conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE, su ricorso del Corte Costituzionale slovena (Causa C-526/14, 18 febbraio 2016).

Le Conclusioni dell'Avvocato Generale – che, sebbene non vincolanti per la Corte, sono solitamente accolte nella decisione finale – chiariscono che la comunicazione della Commissione del 2013 in tema di aiuti di Stato, nella parte in cui prevede misure di condivisione degli oneri (c.d. *burden sharing*) per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato alle banche durante la crisi, non sarebbe vincolante per gli Stati Membri.

Si tratterebbe, nella lettura dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, di un atto con cui la Commissione fissa le regole in base alle quali eserciterà il suo potere di valutazione della compatibilità delle misure di aiuto col Mercato Interno, ma che non avrebbe la forza giuridica di imporre misure di condivisione degli oneri agli Stati Membri. Questi resterebbero liberi di notificare alla Commissione le misure di aiuto che ritengono compatibili, anche se non soddisfano le condizioni stabilite in tale comunicazione. "Ciò che è fondamentale" – afferma l'Avvocato Generale – "è che, da un punto di vista giuridico, uno Stato membro possa essere in grado di dimostrare che, nonostante la mancata condivisione degli oneri (o il mancato rispetto di qualsiasi altro criterio stabilito dalla comunicazione sul settore bancario), gli aiuti ad una banca in difficoltà continuano a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Si possono infatti immaginare situazioni, in aggiunta a quelle già previste dalla stessa comunicazione sul settore bancario, in cui un governo possa dimostrare che il salvataggio e la ristrutturazione di una banca siano, ad esempio, meno costosi per lo Stato, nonché più rapidi e agevoli da gestire, se non vengono adottate misure di condivisione degli oneri nei confronti di tutti o di alcuni degli investitori ai quali si fa riferimento nella comunicazione sul settore bancario".

Le Conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Strasburgo quanto meno indicano la necessità di una riflessione volta a rivedere o, almeno a interpretare in misura più flessibile, la disciplina della crisi delle banche, e in quest'ambito le regole sul *bail-in*, ed hanno il pregio di riportare la discussione su questi temi da una dimensione squisitamente domestica ad un ambito pienamente europeo. Esse evidenziano autorevolmente la necessità – che ABI sostiene da tempo - di intervenire in ambito europeo per lavorare ad un quadro di regole più certe, più chiare e più equilibrate, a supporto della necessaria fiducia nel sistema finanziario da parte degli investitori. In ogni caso dovrebbe essere previsto come principio generale quello della non retroattività delle norme e la necessità di adeguati periodi transitori che consentano un adeguamento al nuovo quadro normativo senza che vengano pregiudicate situazioni giuridiche già in essere con il venire meno della certezza del diritto. Allo stesso tempo il periodo transitorio è ugualmente necessario per garantire una adeguata informativa a tutti i soggetti interessati dal mutato contesto normativo.

b) Il terzo pilastro

Per completare il progetto di unione bancaria, il 24 novembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato la proposta legislativa sul sistema europeo di garanzia dei depositi (c.d. EDIS) e una Comunicazione in cui delinea le misure da attuare per completare l'Unione Bancaria.

La proposta ha il pregio di determinare le condizioni per la definitiva rottura del circolo vizioso tra rischio bancario e rischio sovrano, con i relativi impatti in termini di rating per gli intermediari residenti nei Paesi periferici.

E' da rilevare che alcuni Paesi del nord Europa stanno osteggiando la realizzazione dell'EDIS proponendo alcune precondizioni, quali la ponderazione diversa da zero dell'investimento effettuato dalle banche in titoli di Stato e la emanazione di una unica legge fallimentare a livello europeo.

L'EDIS sarà introdotto per mezzo di un Regolamento di modifica del Regolamento n. 806 del 2014 relativo al Meccanismo di Risoluzione Unico e, pertanto, sarà amministrato dal Comitato Unico per la Risoluzione delle crisi e sarà obbligatorio solo per gli Stati membri che partecipano all'Unione Bancaria.

L'EDIS diventerà pienamente operativo al termine di un periodo transitorio che si articola su tre fasi e che si concluderà nel 2024.

Esso potrà intervenire solo per rimborsare i depositanti in caso di liquidazione o, nei casi in cui la banca è sottoposta a risoluzione (ad es., in caso di applicazione del bail-in), solo per coprire le eventuali perdite dei depositi coperti. Per questo motivo bisogna tenere presente che interventi precoci da parte dei DGS potrebbero non essere più possibili in futuro.

Dal 2024 è prevista la creazione di un Fondo unico di garanzia dei depositi (Deposit Insurance Fund – DIF) di proprietà del SRB e alimentato con contributi a carico delle banche. Questo sarà l'unico fondo che dovrà rispettare il livello obiettivo dello 0,8% dei depositi garantiti previsto dalla Direttiva Deposit Guarantee Schemes - DGS (circa 43 miliardi di euro).

Gli schemi nazionali di garanzia dei depositi potranno detenere solo fondi che le banche versano volontariamente e che potranno essere utilizzati per effettuare interventi precoci.

Nel Rapporto dei 5 Presidenti ("Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" del 22 giugno 2015) si sottolinea l'urgenza del completamento dell'unione bancaria con l'istituzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS).

Auspichiamo tale completamento; riteniamo comunque che il nuovo meccanismo dovrebbe garantire la neutralità dei costi rispetto al vigente

regime e dovrebbe consentire la possibilità di effettuare interventi precoci, anche al di fuori di quelli operati utilizzando i contributi volontari delle banche.

In attesa della definizione del sistema unico europeo della garanzia dei depositi, il 10 febbraio u.s., in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva n. 49 del 2014 (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD), che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi.

Il decreto, recependo le indicazioni previste nella Direttiva, permette la realizzazione di eventuali interventi preventivi del sistema di garanzia dei depositi, se questi interventi si prospettano meno onerosi del rimborso dei depositi (principio del c.d. minor onere) e per la banca beneficiaria non ricorrano i presupposti della risoluzione.

3 Interventi a supporto del decollo del mercato dei crediti deteriorati

Numerosi studi empirici evidenziano come la riduzione dei tempi di recupero dei crediti possa avere importanti effetti positivi sulla valutazione dei portafogli deteriorati e dunque contribuire a ridurre la distanza tra valori di bilancio e quotazioni offerte dal mercato.

Nostre stime indicano che, nel complesso, per ogni anno di riduzione dei tempi di recupero delle garanzie lo scarto tra prezzo di offerta e prezzo di domanda si ridurrebbe di circa il 10%.

Va dato atto al legislatore di avere particolare attenzione per tale tematica. Il recente intervento in materia, realizzato con il DL 27 giugno 2015, n. 83, ha rappresentato uno strumento utile. Occorre però continuare in questa azione perché gli strumenti di soddisfacimento per i creditori appaiono, tanto in tema di esecuzioni individuali ed escussione delle garanzie, quanto in tema di procedure concorsuali, passibili di ulteriori interventi normativi.

Pur in presenza di un Disegno di Legge Delega per la riforma della disciplina della crisi dell'impresa e dell'insolvenza secondo le linee tracciate dal documento elaborato dalla Commissione Rordorf, un intervento tempestivo e mirato alla velocizzazione del recupero dei crediti sarebbe di primaria importanza nel contesto attuale di forte volatilità ed incertezza dei mercati.

A questo riguardo potrebbe essere utile intervenire nel corso dell'iter di conversione in legge del DL 14 febbraio 2016, n. 18 (Atto Camera n. 3606) per introdurre alcune previsioni volte a rendere più efficaci ed efficienti nonché meno costose le procedure esecutive, contribuendo in tal modo in maniera decisiva al "decollo" del mercato dei crediti deteriorati.

4 Trasparenza semplice

L'Associazione Bancaria Italiana è da anni particolarmente impegnata, con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute a livello nazionale in base al Codice del Consumo, in una un'iniziativa, denominata "Progetto Trasparenza Semplice", che si declina in vari ambiti di intervento.

L'obiettivo generale del progetto è agire sulle informazioni che le banche forniscono alla clientela nelle diverse fasi del rapporto contrattuale per conseguire una semplificazione e una razionalizzazione delle comunicazioni, nonché accrescere la comprensibilità dell'informativa, anche tramite la semplificazione del linguaggio e la comparabilità dei prodotti. Il fine è favorire un più elevato livello di consapevolezza del cliente nell'operare la scelta più adeguata alle proprie specifiche esigenze, nonché incrementare la competitività del mercato.

In questo ambito, l'intensa collaborazione tra settore bancario e Associazioni dei consumatori ha consentito di raggiungere alcuni significativi risultati – nel rispetto della disciplina primaria e tenendo conto delle evoluzioni in corso della normativa nazionale ed europea – che agiscono in varie direzioni: semplificazione e razionalizzazione delle comunicazioni di trasparenza, realizzazione di format condivisi con le Associazioni dei consumatori per la rappresentazione delle informazioni alla clientela, definizione di Linee Guida e procedure per la maggiore fruibilità dei servizi.

Si ricordano: il Protocollo d'Intesa in materia di conto corrente ai consumatori sottoscritto il 14 aprile 2011, il Protocollo d'Intesa sulle Linee Guida per favorire la fruizione da parte della clientela delle informazioni di trasparenza sui siti internet delle banche, sottoscritto il 28 novembre 2013, il Protocollo d'Intesa sulle polizze assicurative facoltative collegate ai mutui, sottoscritto il 30 novembre 2013, il Protocollo d'Intesa in materia di servizi di pagamento mediante carte, sottoscritto il 20 maggio 2015. I suddetti Protocolli sono stati sottoscritti da numerose Associazioni dei consumatori e, con riferimento al tema polizze, anche da ASSOFIN.

Iniziative che hanno previsto un coinvolgimento delle diverse Autorità, dando evidenza nella propria regolamentazione del contenuto di questi Protocolli.

Il susseguirsi degli eventi non fa che confermare come in Italia occorran urgenti scelte di trasparente semplificazione dell'informativa precontrattuale riguardanti anche gli strumenti finanziari e che coinvolgano tutte le Autorità competenti e tutte le banche, per riportare al più presto piena serietà e fiducia negli investimenti finanziari da parte di tutti i soggetti interessati.

E' d'altro canto essenziale che il tema della trasparenza semplice sia disciplinato in aderenza ad una normativa uguale per tutti i paesi

dell'Unione bancaria europea. Con questo spirito, l'ABI condivide l'idea lanciata dal Sole 24 Ore di predisposizione immediata e cogente per tutti di una scheda informativa sintetica che si basi sullo schema definito, ma non ancora in vigore, a livello europeo denominato "Documento recante le informazioni chiave" (Key Information Document – KID) previsto dal Regolamento UE n. 1286/2014 che sarà applicabile dal 31 dicembre 2016.

Occorre, infatti, che alla clientela siano fornite informazioni semplici e inequivoche sui prodotti di investimento. A questo proposito, l'ABI ritiene che, oltre alla semplicità del linguaggio sempre in italiano ed alla sintesi delle informazioni, occorra anche distinguere le schede delle tipologie di prodotti di investimento adottando colori diversi per tipologie giuridiche di prodotto al fine di evitare ogni rischio di equivoco.

In questo modo a ogni prodotto di investimento finanziario dovrebbe corrispondere una scheda informativa semplice e sintetica, stampata su fogli di colori corrispondenti alle specifiche tipologie dei differenti prodotti. Aderendo a questa impostazione, le obbligazioni subordinate dovrebbero essere compravendute sulla base di schede informative di colore diverso da quelli delle obbligazioni ordinarie, dei certificati di deposito, dei prodotti assicurativi, delle azioni, ecc...

5 Ulteriori punti di attenzione

Molti sono gli ulteriori fronti su cui sarà importante intervenire nei prossimi anni per realizzare una effettiva, armonica e piena Unione bancaria europea e su cui occorrerà porre attenzione come mondo istituzionale italiano, per i potenziali riflessi sui rapporti banche e imprese/famiglie.

5.1 Un vero Testo Unico Bancario Europeo

Se prima della crisi era già sentita l'esigenza di costituire un set unico di regole di vigilanza in Europa per tenere il passo del crescente consolidamento del mercato unico europeo dei servizi finanziari, oggi l'asticella si è spostata più in alto, e l'Unione Bancaria richiede la realizzazione di identiche normative, presupposto inscindibile di una vera vigilanza unica.

Saranno, pertanto, necessari interventi per quanto riguarda il diritto penale dell'economia, non essendo possibile che in un paese dell'Unione Monetaria sia consentito e lecito ciò che in un altro paese potrebbe essere addirittura sanzionato penalmente. Allo stesso modo sarà necessario intervenire sulle norme fallimentari, sulle normative contabili (attualmente i principi contabili internazionali si applicano obbligatoriamente solo ai bilanci consolidati e non ai bilanci individuali) sul diritto societario, per non citare le norme fiscali.

5.2 L'incertezza regolamentare

Ma certamente sull'attività delle banche si fanno ora sentire soprattutto gli effetti dell'implementazione di una serie di Dossier ed è rilevante, al contempo, il maturare di altri fronti di regolamentazione.

E' il caso, nello specifico, ricordare le possibili implicazioni che potranno derivare dalla revisione dell'approccio standardizzato al rischio di credito, dalla revisione dei principi contabili internazionali con riferimento alla valutazione dei crediti, dalle nuove definizioni di default e di ritardato pagamento, dalle misure di supporto alle piccole e medie imprese.

Esse si inquadrano in un ampio alveo di manutenzione della normativa esistente che lasciano trasparire una polarizzazione verso la ricerca della stabilità anche a detrimento di crescita economica e redditività degli intermediari fattori, essi stessi, in grado di garantire il consolidamento del settore bancario. Ancora una volta l'attenzione deve andare alle potenziali criticità di nuove regole asetticamente condivisibili ma congiunturalmente dannose per il loro portato pro ciclico.

Un punto di attenzione particolare è quello della potenziale revisione del trattamento dei titoli di Stato.

Riteniamo che questo sia tema da affrontare con molta cura, anche perché l'esperienza storica recente insegna che la frammentazione dei mercati è cresciuta proprio in presenza di gravi crisi di fiducia sulla sostenibilità dei debiti pubblici.

E' evidente dunque che si tratta di un fronte, quello dei portafogli di titoli sovrani delle banche, che deve essere trattato con molta attenzione per i potenziali riflessi sistemici.

5.3 La Capital Markets Union

Inoltre, di particolare rilievo sarà, per le implicazioni sui rapporti banche-imprese, il progetto della Capital Markets Union (CMU).

Obiettivo è creare un mercato europeo dei capitali più integrato, che favorisca la crescita dell'economia e l'attrattività dell'Europa come piazza di investimento. Il tema è ritenuto di particolare rilevanza in quanto anche nel Mercato Unico dei Capitali le banche devono continuare a svolgere un ruolo importante, seppure diverso rispetto a quello tradizionale che svolgono sui mercati del credito.

Senza dubbio il processo in atto a livello europeo deve considerare quanto è stato già fatto nei vari paesi per facilitare l'accesso delle imprese medio piccole al mercato dei capitali.

Occorre però prestare attenzione che nello sviluppare forme di finanziamento integrative a quello bancario (il c.d. shadow-banking) non si creino situazioni di arbitraggio regolamentare che possa trasferire rischio da un settore sovra regolamentato (come quello bancario) al settore non bancario, che è provvisto di minore regolamentazione. La Capital Markets Union è un progetto complesso, che richiede una forte convergenza delle norme. Alcune normative europee (CRD, Solvency II, MIFID) prevedono, ad esempio, regole prudenziali in contraddizione con gli obiettivi della CMU. Andrebbe svolto, in questo senso, una valutazione complessiva dei percorsi normativi sinora compiuti per risolvere queste contraddizioni.

Appare quindi fondamentale non solo avere un unico set di regole ma anche un'unica Autorità per i mercati finanziari, come avvenuto nel settore bancario.